

**COMUNE DI THIENE**

*Bovasso*

**Al signor Presidente del  
Consiglio Comunale di Thiene**

**Oggetto: richiesta di delibera in autotutela - MOZIONE**

**Thiene, 27 agosto 2019**

**Ai sensi dell' art. 35 del regolamento per il funzionamento  
del Consiglio Comunale de 23-04-2001 e successive  
modifiche**

Il sottoscritto Consigliere Comunale capogruppo della Lega Nord Salvini, in nome e per conto della stessa e del gruppo Schneck Sindaco che oggi sottoscrive con il Consigliere Paola Pasqualotto,

**PREMESSO**

- che con deliberazione n. 74/2018 del 29/08/2018 la Giunta Comunale ha adottato la VARIANTE N° 1 AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "CENTRO COMMERCIALE 2" finalizzata all'ampliamento del Centro Commerciale esistente, esterno dell'ambito del vigente PDL;

- che l'adottata variante al Piano di Lottizzazione ha previsto - *ex novo* rispetto al PdL vigente - una Grande Struttura di Vendita in forma di Centro Commerciale della superficie di mq



39.658 di SLP e 19.998 di Superficie di vendita (dati SIA), in luogo della prevista struttura commerciale separata dall'esistente Centro Commerciale, contemplata dal PdL vigente nel lotto n.3;

– che in data 20 Novembre 2018 la Regione Veneto, con parere motivato n. 179, ha espresso il parere di non assoggettare alla procedura V.A.S. la Variante n. 1 del Piano di Lottizzazione denominato “Centro Commerciale 2” nel comune di Thiene, in quanto non determinante effetti significativi sull'ambiente, a condizione che venissero assunte tutte le considerazioni, indicazioni, prescrizioni e determinazioni previste della DGC n. 74 del 29-08-2018 e con


***LE SEGUENTI PRESCRIZIONI DA OTTEMPERARSI, prima dell'approvazione:***

*(...)*

***VENGA VERIFICATO IL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO ALL'ART. 57 DELLA L.R. 45/2017 " COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2018";***

– che la disposizione da ultimo richiamata, in modifica all'art. 16 della LR 11/2004, testualmente stabilisce:

***“La pianificazione coordinata tra più comuni è sempre necessaria nel caso di aree da destinare all'insediamento di grandi strutture di vendita, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera g) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, al di fuori del centro storico, con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati nei comuni capoluogo di provincia e con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati negli altri comuni. In tali casi la pianificazione coordinata deve comprendere i comuni confinanti vendita.”***



- che quanto all'ambito di applicazione della norma richiamata, il comma 3 dell'art. 57 dispone che tali disposizioni si applicano anche:

*“alle aree con idonea destinazione urbanistica per l'insediamento delle grandi strutture di vendita, purché non oggetto di strumenti urbanistici attuativi o di accordi pubblico-privato o di accordi di programma approvati alla data di entrata in vigore della presente legge”.*

– che l'insediamento di una Grande Struttura di Vendita in forma di Centro Commerciale della superficie di mq 39658 di SLP e 19.998 di superficie di vendita non era oggetto di alcun strumento urbanistico attuativo o accordo pubblico-privato o accordo di programma approvato alla data di entrata in vigore della LR 45/2017;

– che ciò nonostante la Variante n. 1 del Piano di Lottizzazione denominato “Centro Commerciale 2” veniva approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 133/2018 del 19/12/2018;

– che a seguito della notificazione di due ricorsi avverso la Variante n. 1 del Piano di Lottizzazione, “allo scopo, peraltro, di eliminare qualsiasi dubbio circa la coerenza della previsione del Piano attuativo con quella del Piano degli Interventi”, è stata adottata una variante al PI al fine di garantire la connessione viabilistica tra il Centro Commerciale, via Biancospino e il sistema viario perimetrale al centro storico;

– che neppure la ridetta variante alle disposizioni operative del Piano Regolatore Comunale, pur riguardando aree da destinare all'insediamento di grandi strutture di vendita, ed in particolare alla viabilità di adduzione a tale insediamento, è stata preceduta dall'indispensabile adeguamento all'art. 57 della LR 45/2017 delle disposizioni



strutturali, da approvarsi mediante pianificazione coordinata con i comuni confinanti (PATI)”;

– che tale omissione determina la palese illegittimità della variante adottata, per violazione ed errata applicazione delle disposizioni di legge vigenti;

Tutto ciò premesso


## **INVITA**

**Il Consiglio Comunale a deliberare in AUTOTUTELA l'abrogazione della variante al N. 1 del piano di Lottizzazione denominato “Centro Commerciale 2”, delibera G.L. n. 95/2018 del 10-10-2018, perché ILLEGITTIMA, al fine di evitare ricorsi amministrativi che in soccombenza del Comune di Thiene produrranno effetti economici negativi a carico dell'amministrazione comunale;**

E' infatti evidente che il Piano di Lottizzazione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 30.10.2008, prevedeva una diversa struttura commerciale, separata dall'esistente Centro Commerciale e non in ampliamento di quest'ultimo, peraltro escluso dall'ambito del PdL medesimo.

Invece la nuova Grande Struttura di Vendita, proprio perché assolutamente non contemplata dal PdL del 2008, ha avuto la necessità, avvalata da parte della presente Amministrazione, di vedere approvata una variante al Piano di Lottizzazione ed una al Piano degli Interventi (Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 19.12.2018);

Tali varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo sono state adottate in violazione della previsione della legge urbanistica regionale che impone la pianificazione



coordinata con i comuni contermini nell'ipotesi di aree da destinarsi all'insedimamento di Grandi Strutture di Vendita di superficie maggiore a mq 4000 di vendita, per i comuni non capoluogo, qual'è il Comune di Thiene;

**Inoltre con la presente mozione, viene richiesto se i comuni limitrofi, individuati in :**

**Zugliano, Sarcedo, Montecchio Precalcino, Villaverla, Malo Marano Vicentino e Zane', siano stati coinvolti nella determina del PATI come da Legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 45 (BUR n. 128/2017 del 29.12.2017) , collegato alla Legge di Stabilita' Regionale 2018 - articolo 2 Bis**

Si ritiene pertanto necessario richiedere a tutto il Consiglio Comunale di Thiene, di rivalutare la posizione urbanistica esistente, in quanto la norma e' chiarissima e prevede espressamente la sua applicazione anche alle ipotesi ante il 2017 (tant'e' che in sede di parere V.A.S, la questione e' stata espressamente sollevata), nelle indicazioni espresse prima dell'approvazione.

**Firmatari, Consiglieri**

**Attilio Schneck**

**Andrea Busin**

**Paola Pasqualotto**

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is for Attilio Schneck, the second for Andrea Busin, and the third for Paola Pasqualotto. The signatures are written in a cursive style and are positioned to the right of their respective names.